

# COMUNE di SANGINETO

## PROVINCIA di COSENZA

### COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 Del Reg.	<b>OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE ART. 52 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 446/97.=</b>
DATA 24.08.2007	

L'anno duemilasette, il giorno 24 del mese di agosto  
 Alle ore 10:30 nella sala delle adunanze dell'Edificio ex Scuola Media di Sanginetto Centro  
 Alla prima convocazione in sessione ordinaria prot. n. 070006146 /2007 in data 14 08.2007 che  
 è stata partecipata ai Signori consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale.

N.ORD	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE	N.ORD	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
1	MARINELLI GAETANO	X		10	CIANNI VITO		
2	CATALDO FRANCESCO	X		11	GUARDIA MICHELE		
3	GROSSO CIPONTE PAOLA	X		12	LALIA ANTONIO		
4	PALERMO ALESSANDRO	X		13	GAGLIARDI GIANPIERO		
5	OLIVIERI FRANCESCO	X					
6	CORRADO MARCO		X				
7	PALERMO ORNELLA	X					
8	BONANATA JOHNNY	X					
9	TERRANOVA ADRIANA	X					

ASSEGNATI N. 13	IN CARICA N.13
-----------------	----------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Prof. Gaetano **MARINELLI** nella sua qualità di PRESIDENTE  
 Partecipa alla riunione il Segretario Comunale **Antonio Marino**  
 LA SEDUTA E' PUBBLICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA LA PROPOSTA DELL'ASSESSORE AL BILANCIO del Comune di Sangineto avente ad oggetto : **"APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE ART. 52 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 446/97"**.

RITENUTA LA PROPOSTA MEDESIMA AMPIAMENTE MOTIVATA , LEGITTIMA E MERITEVOLE DI APPROVAZIONE ;

Visto il decreto legislativo 267/2000 , art. 194, c. 1 ;  
Con la seguente votazione :

PRESENTI ..... N.08  
VOTI FAVOREVOLI .....N.08  
VOTI CONTRARI ..... N ==  
ASTENUTI ..... N. ==

### DELIBERA

1. Di approvare , come approva ,nella sua interezza la proposta di deliberazione allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale avente per oggetto :

**"APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE ART. 52 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 446/97"**

2. Di approvare , come approva , il Regolamento delle Entrate , allegato alla presente , composto da n. 23 articoli .

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione:

PRESENTI ..... N. 8  
VOTI FAVOREVOLI ..... N. 8  
VOTI CONTRARI ..... N 00  
ASTENUTI ..... N. 00

### DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

=====

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA la conformità all'ordinamento giuridico ,allo statuto comunale ed ai regolamenti dell'ente.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Antonio MARINO

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONENTE ASSESSORE AL BILANCIO	OGGETTO: <b>APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE AI SENSI DELL'ART. 52 DEL D.LGS. N. 446/97</b>
--	--

**Premesso che** la legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) pone a carico degli Enti locali nuovi adempimenti attinenti all'area delle entrate quali:

- la fissazione della misura annua degli interessi dovuti dai contribuenti in caso di inadempimento e dall'Ente locale in caso di rimborso nei limiti di 3 punti % di differenza rispetto al tasso d'interesse legale (art. 1, comma 165);
- la fissazione per ogni tributo di propria competenza degli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti e i rimborsi non sono effettuati (art. 1 comma 168)
- la disciplina della compensazione tra tributi locali (art. 1 comma 167);

**Ritenuto che** si rende necessario adottare un nuovo Regolamento Generale delle Entrate che, in sostituzione di quello adottato con Delibera di Consiglio comunale n. 49 del 10/12/1998 e nell'esercizio del potere regolamentare previsto all'art. 52 del D.lgs n. 447/97, dia, da un lato, attuazione alle disposizioni sopra riportate e, dall'altro, tenga conto in via più generale degli interventi normativi che si sono succeduti negli ultimi anni tra i quali la legge n. 212/2000 avente ad oggetto lo Statuto dei diritti del contribuente";

### Tenuto conto che:

1. l'art. 52 comma 2 prevede che i regolamenti di natura tributaria sono approvati con delibera del Comune (Consiglio) non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e trasmessi al Ministero dell'Economia e finanze nonché resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale;
2. l'art. 52 comma 1 del D.lgs n. 447/97 dispone che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
3. l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n. 488/2001 prevede che i regolamenti sulle entrate purché approvati entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
4. il decreto del Ministro dell'Interno del 30/11/2006 ha fissato al 31/03/2007 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2007;
5. la circolare del Ministero delle Finanze del 29/12/2000 n. 241/E ha stabilito in attuazione dell'art. 52, comma 4, del Dlgs 447/97 che disciplina il suo potere di impugnativa che i regolamenti sulle entrate tributarie devono essere trasmessi esclusivamente alla Direzione Centrale per la fiscalità locale;

Visto lo schema di Regolamento predisposto dall'ANUTEL - Associazione nazionale uffici tributi degli Enti locali - successivamente adeguato alle esigenze specifiche del nostro Comune;

Vista la Circolare del Ministero delle Finanze n. 101/E del 17/04/1998 che disciplina la pubblicazione dell'avviso di adozione del Regolamento nella Gazzetta Ufficiale;

Vista la Circolare del Ministero delle Finanze del 29/12/2000 n. 241/E;

Visto il D.M. del 30/11/2006

Visto il D.lsg n. 447/97

Vista la legge n. 388/2000

Visto il D.lgs n. 267/2000

Vista la legge n. 296/06



### PROPONE

1. Di approvare l'allegato Regolamento Generale delle Entrate composto da 23 articoli che sostituirà integralmente il precedente Regolamento adottato con delibera consiliare n. 49 del 10.12.1998
2. Di trasmettere la Delibera e il relativo regolamento alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia
3. Di pubblicare il presente Regolamento Generale delle Entrate, mediante avviso, sulla Gazzetta Ufficiale
4. Di precisare che il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 ha effetto dal 1° gennaio 2008.

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ART. 49 DEL DLGS N. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 2000, sotto il profilo della regolarità tecnica

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopra riportata

MOTIVAZIONE: per relationem con rinvio espresso ai contenuti della proposta

OSSERVAZIONI: nessuna

SANGINETTO 14/08/2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to RAG. PIETRO CIANNI

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ATTESTA AI SENSI DELL'ART. 97 DEL D.LGS 267/2000 CHE LA STESSA E' CONFORME ALLE LEGGI, ALLO STATUTO, ED AI REGOLAMENTI VIGENTI.

SANGINETTO 14/08/2007

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to ANTONIO MARINO

**COMUNE DI SANGINETO**  
*(Provincia di Cosenza)*



Approvato con  
delibera del  
Consiglio Comunale  
n. 22 del 24/08/2007

**REGOLAMENTO GENERALE  
DELLE ENTRATE**

**INDICE**

<b>Capo Primo</b>	<b>OGGETTO DEL REGOLAMENTO. FINALITA'</b>	
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Finalità</i>	<i>Pag. 3</i>
<b>Capo Secondo</b>	<b>DEFINIZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI</b>	
<i>Art. 3</i>	<i>Definizione delle entrate tributarie</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Definizione delle entrate patrimoniali</i>	<i>Pag. 3</i>
<b>Capo Terzo</b>	<b>DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE. AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI</b>	
<i>Art. 5</i>	<i>Determinazione delle aliquote e delle tariffe</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni</i>	<i>Pag. 4</i>
<b>Capo Quarto</b>	<b>GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE</b>	
<i>Art. 7</i>	<i>Forme di gestione delle entrate</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Funzionario responsabile per la gestione dei tributi locali</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Soggetti responsabili delle entrate non tributarie</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Dichiarazioni tributarie</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Attività di verifica e controllo</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Diritto di interpello</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Sanzioni</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Interessi</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Compensazioni</i>	<i>Pag. 9</i>
<b>Capo Quinto</b>	<b>CONTENZIOSO</b>	
<i>Art. 17</i>	<i>Contenzioso tributario</i>	<i>Pag. 9</i>
<b>Capo Sesto</b>	<b>RISCOSSIONE. SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO. RIMBORSI. LIMITI DI ESENZIONE. ARROTONDAMENTI</b>	
<i>Art. 18</i>	<i>Riscossione</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Sospensione e dilazione del versamento</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Rimborsi</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Importi minimi di versamenti e rimborsi</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Arrotondamenti</i>	<i>Pag. 12</i>
<b>Capo Settimo</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI</b>	
<i>Art. 23</i>	<i>Disposizioni finali</i>	<i>Pag. 12</i>

## **CAPO PRIMO**

### **Oggetto del Regolamento. Finalità**

#### **Art.1**

##### **Oggetto del regolamento**

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il presente regolamento disciplina le entrate proprie, sia tributarie sia patrimoniali, del Comune di Sangineto con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.

#### **Art.2**

##### **Finalità**

Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi d'equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

## **CAPO SECONDO**

### **Definizione delle Entrate Comunali**

#### **Art.3**

##### **Definizione delle entrate tributarie**

1. Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

#### **Art. 4**

##### **Definizione delle entrate patrimoniali**

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

## **CAPO TERZO**

### **Determinazione di aliquote e tariffe.**

#### **Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni**

#### **Art.5**

##### **Determinazione delle aliquote e delle tariffe**

1. Il Comune determina, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote, i canoni e le tariffe delle proprie entrate nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
2. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

#### **Art.6**

##### **Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni**

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

## **CAPO QUARTO**

### **Gestione ed accertamento delle entrate**

#### **Art.7**

##### **Forme di gestione delle entrate**

1. La gestione delle entrate comunali è esercitata nelle seguenti forme previste nell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446:
  - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 112, 113, 114, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
  - b) affidamento mediante convenzione ad aziende speciali di cui all'art.113, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
  - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art.113, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;

- d) affidamento in concessione mediante procedura di gara agli agenti della riscossione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43 e s.m.i. ovvero ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.
  3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
  4. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.
  5. Fino a diversa determinazione dell'Ente l'entrata ICI e l'entrata Imposta comunale di pubblicità, nonché i canoni relativi al servizio idrico integrato sono gestiti nella forma prevista al comma 1 lett. a).

#### **Art.8**

##### **Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi locali.**

Per ogni tributo di competenza dell'Ente, il Comune designa un "Funzionario Responsabile", scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.

2. Con lo stesso provvedimento di designazione del funzionario responsabile, sono individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
3. In particolare il Funzionario Responsabile:
  - a) cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;
  - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
  - c) sottoscrive gli avvisi di accertamento dei tributi locali
  - d) cura il contenzioso tributario;
  - e) dispone i rimborsi;
  - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
  - g) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo.

#### **Art.9**

##### **Soggetti responsabili delle entrate non tributarie**

1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i Funzionari dei diversi settori ai quali le stesse sono affidate nel Piano Esecutivo di Gestione.

## **Art.10**

### **Dichiarazioni tributarie**

1. Il soggetto passivo del tributo, ovvero chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
2. In caso di presentazione della dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
3. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carico al momento della regolarizzazione.

## **Art.11**

### **Attività di verifica e controllo**

È obbligo degli uffici comunali competenti verificare che quanto dichiarato e corrisposto dal contribuente, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda agli effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici.

2. A tal fine i responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle leggi ovvero dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria, trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241 con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.
4. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane, finanziarie e strumentali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
5. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
6. I controlli sono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

## Art.12

### Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo.
2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.
3. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.
4. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.
5. Il Comune dovrà rispondere nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.
6. Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.
7. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti.
8. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.
9. Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento di parere.
10. La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
11. La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
12. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.
13. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.
14. Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.
15. La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 5 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

### **Art.13**

#### **Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali**

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali é svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le stesse ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Presso l'ufficio competente potrà essere istituito apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
3. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
4. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, questo dovrà avere la forma scritta con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, comunque, di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito (presupposto del tributo, importo da pagare, termine e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione delle informazioni, termine e organo per il riesame in autotutela, termine e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del contribuente).
5. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.
6. Le comunicazioni dei relativi avvisi devono essere notificate a mezzo di messo incaricato o con raccomandata postale con avviso di ricevimento.
7. Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, l'attività di liquidazione è svolta dallo stesso soggetto in conformità del disciplinare che regola il suo rapporto con il Comune.

### **Art.14**

#### **Sanzioni**

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.
3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

### **Art.15**

#### **Interessi**

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale.
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

### **Art.16**

#### **Compensazione**

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al comune per qualsiasi entrata comunale gestita e riscossa direttamente.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

## **CAPO QUINTO**

### **Contenzioso.**

### **Art.17**

#### **Contenzioso tributario**

1. Ai sensi del comma 3 dell'art.11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546/92, la legittimazione processuale è attribuita al Sindaco, quale organo di rappresentanza del Comune, previa autorizzazione a stare in giudizio da parte della Giunta Comunale oppure al Dirigente del Settore Tributi o ancora, in assenza di figure dirigenziali, al titolare della posizione organizzativa in cui è collocato l'ufficio Tributi.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

## CAPO SESTO

### Riscossione. Sospensione e dilazione del versamento. Rimborsi. Limiti di esenzione. Arrotondamenti

#### Art.18

##### Riscossione

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite l'agente del servizio di riscossione tributi, la tesoreria comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche ed istituti di credito convenzionati.
2. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, se affidate agli agenti del servizio di riscossione, ovvero secondo quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
3. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.
4. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economista o di altri agenti contabili.

#### Art.19

##### Sospensione e dilazione del versamento

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.
2. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.
3. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata riscossa direttamente **può disporre**, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e anche se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, **il pagamento delle medesime in rate mensili**, di pari importo, fino ad un massimo di 12. Il numero di rate sarà graduato in base al debito da dilazionare e alla situazione economica del contribuente.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, il contribuente, in allegato all'istanza di rateizzazione, dovrà presentare copia di idonea documentazione attestante la situazione di disagio economico o rendere dichiarazione sotto la propria responsabilità.
5. In caso di dilazione per comprovate difficoltà economiche, su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi nella misura indicata nel precedente art.15. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Per le somme di ammontare superiore ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare.
6. In tutti gli altri casi le dilazioni di pagamento possono essere concesse dal funzionario responsabile solo per importi superiori ad € 3.000 in un numero massimo di 12 rate.
7. Le dilazioni di pagamento disciplinate dai commi 3 e 4 del presente articolo, possono essere concesse soltanto nel caso in cui non siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento.

#### **Art.20**

##### **Rimborsi**

1. Il rimborso di un tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal responsabile del servizio su richiesta del cittadino o d'ufficio.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le entrate tributarie il termine decadenziale per presentare l'istanza di rimborso di somme versate e non dovute è di 5 anni dalla data del versamento o dalla data di accertamento del diritto alla restituzione. Per le entrate extratributarie la disciplina dei rimborsi è contenuta negli specifici regolamenti

#### **Art. 21**

##### **Importi minimi di versamenti e rimborsi**

1. I versamenti dei tributi o delle sanzioni tributarie che discendono da inadempimento non sono dovuti se l'ammontare non supera € 12,00 euro.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva delle somme. Allo stesso modo e per lo stesso importo previsto al comma 1 non dà seguito alle istanze di rimborso.

4. Per il versamento non dovuto ad inadempimento l'importo minimo è fissato nei Regolamenti Comunali che disciplinano le singole entrate tributarie o, in mancanza, resta stabilito dalla legge.
5. Per l'imposta di pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni l'importo minimo per i versamenti spontanei è fissato in € 1,00.
6. Per il versamento dell'ICI di competenza l'importo minimo è arrotondato ad € 5,00.

#### **Art. 22**

##### **Arrotondamenti**

1. Ogni pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero all'euro per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.



## **CAPO SETTIMO**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 23**

##### **Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008 e sostituisce il precedente regolamento delle Entrate approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 10/12/1998.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE LETTA ,APPROVATA E SOTTOSCRITTA

IL SEGRETARIO  
f.to DR. ANTONIO MARINO

IL PRESIDENTE  
f.to PROF. GAETANO MARINELLI

La presente è copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e di ufficio.



Il segretario comunale  
Dr. Antonio Marino

~~IL SEGRETARIO COMUNALE~~

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE affissa all'albo pretorio per n.15 giorni consecutivi  
a partire dal 24.8.2007 col n 610 COME PRESCRITTO DALL'ART. 124 Comma 1 decreto  
legislativo n. 267/2000 ( PROT. N. 070006304/07)

Dalla Sede Comunale, 24.08.2007



~~IL SEGRETARIO COMUNALE~~  
~~Dr. Antonio Marino~~



IL RESPONSABILE  
Bicaluso



# COMUNE di SANGINETO

## PROVINCIA di COSENZA

VIA G. MATTEOTTI - TEL. 0982/970709 - FAX 0982/970810 PARTITA IVA /CF 00401810783  
Sito turistico : [www.comune-sangineto.cs.it](http://www.comune-sangineto.cs.it)

### COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del Reg. data 18/03/2010	<b>OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE - MODIFICA ARTICOLO 19</b>
-----------------------------------	---

L'anno duemiladieci il giorno DICOTTO del mese di MARZO  
Alle ore 17.40 nella sala delle adunanze dell'Edificio ex Scuola Media di Sangineto Centro - piano terra.  
Alla prima convocazione in sessione straordinaria prot. N. 0001249/2010 che è stata partecipata ai  
Signori consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

N. ORD	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE	N. ORD	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
1	MARINELLI GAETANO	SI		10	CIANNI VITO	SI	
2	CATALDO FRANCESCO	SI		11	GUARDIA MICHELE	SI	
3	GROSSO CIPONTE PAOLA	SI		12	LALIA ANTONIO	SI	
4	PALERMO ALESSANDRO	SI		13	GAGLIARDI GIANPIERO	SI	
5	OLIVIERI FRANCESCO	SI					
6	CORRADO MARCO	SI					
7	PALERMO ORNELLA	SI					
8	BONANATA JOHNNY	SI					
9	TERRANOVA ADRIANA	SI					

ASSEGNATI N. 13      IN CARICA N.13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. **Prof. Gaetano MARINELLI** nella sua qualità di PRESIDENTE  
Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dr **Gianpaolo SANTOPAULO**  
**LA SEDUTA E' PUBBLICA**

Relaziona sull'argomento posto all'o.d.g., l'Assessore al Bilancio Grosso Ciponte.

Il Consigliere Gagliardi chiede in cosa consiste sostanzialmente la modifica dell'art. 19.

Risponde il Rag. Gamba.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione:

PRESENTI .....N. 13  
VOTI FAVOREVOLI ...N. 9  
VOTI CONTRARI ..... N. 00  
ASTENUTI ..... N. 04 (GRUPPO DI MINORANZA LALIA - CIANNI - GAGLIARDI - GUARDIA)

**DELIBERA**

Di approvare, come approva, la proposta allegata la presente atto ad oggetto:  
"REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE - MODIFICA ARTICOLO 19"

**Su richiesta del Sindaco Presidente**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con la seguente votazione :

PRESENTI .....N. 13  
VOTI FAVOREVOLI ...N. 9  
VOTI CONTRARI ..... N. 00  
ASTENUTI ..... N. 04 (GRUPPO DI MINORANZA LALIA - CIANNI - GAGLIARDI - GUARDIA)

**DELIBERA**

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo n. 167 del 18/08/2000.

=====



LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE LETTA, APPROVATA E SOTTOSCRITTA

IL SEGRETARIO  
F.TO DR GIANPAOLO SANTOPAULO

IL PRESIDENTE  
F.TO Prof. GAETANO MARINELLI

LA PRESENTE E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E SI RILASCIAM PER USO  
AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO DR. GIANPAOLO SANTOPAULO

LA PRESENTE DELIBERAZIONE è stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 26/3/2000 col n. 242  
COME PRESCRITTO DALL'ART. 124 Comma 1 decreto legislativo n. 267/2000

Dalla Sede Comunale, 26/3/2000



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.TO SIG.RA BICE RUSSO



# COMUNE DI SANGINETO

(Provincia di Cosenza)

Via G. Matteotti n. 2 - 87020 Sangineto (CS)

Telefono 0982/970709 - Telefax 0982/970810

Web <http://sangineto.asmenet.it/> e-mail [ragioneriasangineto@tiscali.it](mailto:ragioneriasangineto@tiscali.it)

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

### PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE -  
MODIFICA ARTICOLO 19.**

#### IL PROPONENTE

**PREMESSO CHE** con deliberazione consiliare n. 22, in data 24/08/2007, esecutiva, veniva approvato il regolamento generale delle entrate art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/97;

**CHE** a seguito dell'avvio di intensa attività accertativa sono stati emessi numerosi avvisi di accertamento anche per importi considerevoli;

#### **CHE:**

- ☞ alla luce della situazione economica presente sul territorio nazionale con particolare riguardo al territorio locale è opportuno dotare l'Ente di idoneo strumento automatico per poter agevolare i contribuenti al pagamento degli avvisi di accertamento notificati;
- ☞ il ricorso alle rate «determina una serie di effetti favorevoli per l'intero sistema economico, soprattutto in momenti di congiuntura sfavorevole come questo.
- ☞ La possibilità di dilazionare i pagamenti, infatti, si traduce in un aiuto concreto a cittadini e imprese in difficoltà, consentendo di ridurre il ricorso a procedure cautelari ed esecutive nei confronti di chi ha debiti con il Comune;
- ☞ tale procedura consente di ottenere una maggiore efficienza nell'attività di riscossione migliorando la liquidità dell'Ente.

**RILEVATO CHE** per attuare tale politica è necessario procedere alla modifica dell'articolo 19 del suddetto Regolamento per come di seguito specificato:

#### Articolo 19

##### Sospensione e dilazione del versamento

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.
2. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.
3. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato e se trattasi anche di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 60, secondo il seguente schema:

non titolari di partita Iva

Ammontare del debito	Numero massimo di rate mensili
Per debiti inferiori al 5% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	5
Per debiti compresi tra il 5% e il 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	20
Per debiti superiori al 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	60

titolari di partita Iva

Ammontare del debito	Numero massimo di rate mensili
Per debiti inferiori al 5% del fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	5
Per debiti compresi tra il 5% e il 10% del fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	20
Per debiti superiori al 10% del fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	60

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, il contribuente, in allegato all'istanza di rateizzazione, dovrà presentare copia della seguente documentazione:

non titolari di partita Iva

ultima dichiarazione dei redditi o modello CUD  
 ultime due buste paga o cedolino pensione  
 stato di famiglia  
 certificato ISEE corredato da autocertificazione

titolari di partita Iva

ultima dichiarazione IVA  
 visura camerale  
 situazione aziendale aggiornata al trimestre precedente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante

5. In caso di dilazione per comprovate difficoltà economiche, su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi nella misura indicata nel precedente art. 15. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Per le somme di ammontare superiore ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l'entità della somma dovuta, dovrà richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare.

6. Le dilazioni di pagamento disciplinate dai commi 3 e 4 del presente articolo, possono essere concesse soltanto nel caso in cui non siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento.

**VISTO** lo statuto comunale;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

# PROPONE

Per i motivi di cui in premessa:

**DI MODIFICARE** l'articolo 19 del vigente regolamento generale delle entrate art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/97 approvato con deliberazione consiliare n. 22, in data 24/08/2007, esecutiva, per come di seguito specificato:

## Articolo 19 Sospensione e dilazione del versamento

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.
2. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.
3. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato e se trattasi anche di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 60, secondo il seguente schema:

non titolari di partita Iva

Ammontare del debito	Numero massimo di rate mensili
Per debiti inferiori al 5% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	5
Per debiti compresi tra il 5% e il 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	20
Per debiti superiori al 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	60

titolari di partita Iva

Ammontare del debito	Numero massimo di rate mensili
Per debiti inferiori al 5% del fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	5
Per debiti compresi tra il 5% e il 10% del fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	20
Per debiti superiori al 10% del fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	60

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, il contribuente, in allegato all'istanza di rateizzazione, dovrà presentare copia della seguente documentazione:

non titolari di partita Iva

ultima dichiarazione dei redditi o modello CUD  
ultime due buste paga o cedolino pensione  
stato di famiglia  
certificato ISEE corredato da autocertificazione

titolari di partita Iva

ultima dichiarazione IVA

visura camerale

situazione aziendale aggiornata al trimestre precedente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante

5. In caso di dilazione per comprovate difficoltà economiche, su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi nella misura indicata nel precedente art. 15. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Per le somme di ammontare superiore ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l'entità della somma dovuta, dovrà richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare.
6. Le dilazioni di pagamento disciplinate dai commi 3 e 4 del presente articolo, possono essere concesse soltanto nel caso in cui non siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento.

**DI DARE ATTO CHE** la presente norma entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della presente delibera di approvazione;

**IL PROPONENTE**

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*

*F.to Rag. Giuseppe Gamba*



**PARERI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 ART. 49**

**UFFICIO TECNICO**

Per la regolarità tecnica, il sottoscritto responsabile del servizio :

Osservazioni : nessuna

Motivazione : per relationem , con rinvio ai contenuti della proposta di deliberazione che precede .

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

SANGINETO LI, 18/3/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO Rag. Giuseppe Gamba



**UFFICIO CONTABILE**

Per quanto concerne la regolarità contabile, il sottoscritto responsabile del servizio :

Osservazioni : nessuna

Motivazione : per relationem , con rinvio ai contenuti della proposta di deliberazione che precede .

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.**

SANGINETO LI 18/3/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO Rag. Giuseppe Gamba



## COMUNE DI SANGINETO

**PROV. DI COSENZA**

Via Matteotti 87020 SANGINETO

Tel. 0982/970709 – Fax 0982/970810

**UFFICIO AMMINISTRATIVO**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE  
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE  
VIALE EUROPA  
00100 ROMA EUR

Prot. n. 070006517

del 04/09/2007

**OGGETTO:** Richiesta di pubblicazione di avviso di regolamento concernente entrate proprie.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 52 del D.lgs 446/97 si prega di provvedere per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del seguente avviso di adozione di regolamento: "Il Comune di Sangineto (CS) ha adottato in data 24/08/2007 con Delibera consiliare n. 22 il nuovo Regolamento generale delle Entrate".

Sangineto 04/09/2007



Responsabile del servizio  
Rag. Pietro Cianni



## COMUNE DI SANGINETO

**PROV. DI COSENZA**

Via Matteotti 87020 SANGINETO

Tel. 0982/970709 – Fax 0982/970810

**UFFICIO AMMINISTRATIVO**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE  
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE  
DIREZIONE CENTRALE FISCALITA' LOCALE  
VIALE EUROPA  
00144 ROMA EUR

Prot. n. 070006516

del 04/09/2007

OGGETTO: TRASMISSIONE REGOLAMENTO GENERALE ENTRATE

In esecuzione dell'art. 52, comma 2 e 4, del D.lgs 446/97 nonché della Circolare Minfinanze 29/12/2000 n. 241 E **si trasmette** la copia conforme del nuovo Regolamento generale delle entrate del comune di Sangineto (CS) e la relativa delibera consiliare di approvazione n. 22 del 24/08/2007.

Sangineto 04/09/2007

Il Responsabile del servizio  
Rag. Pietro Gianni

